

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08060/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8060 del 2018, proposto da

Francesco Còntini, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Sanapo e Roberto De Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giuseppe Maria Giovanni Riggi, Francesco Viviani non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

del decreto prot. n. 89 del 5.4.2018 (successivamente conosciuto in data 19.4.2018), con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione centrale per gli Affari generali – ha escluso il ricorrente dalla procedura selettiva per la copertura dei posti nella

qualifica di vigile del fuoco, riservati al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio «Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 5/10 – OS 4/10). D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c. 1, lettera f), punto 1» (doc. 1); della nota prot. n. 7583 dell'11.4.2018 (successivamente conosciuta in data 19.4.2018), con la quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha trasmesso al ricorrente il predetto decreto di esclusione (doc. 2); del verbale della Commissione medica n. 15 del 27.3.2018; del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione medica in data 27.3.2018; del Decreto del Capo Dipartimento n. 5140 del 6.11.2008, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (doc. 3); D.M. 11 marzo 2008, n. 78; del decreto del Capo Dipartimento n. 88 del 14.7.2010 e successive modificazioni, con cui sono state approvate le graduatorie finali del concorso in questione, nonché di ogni altro atto a questi presupposto o consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo (ancorché ignoto, ivi inclusa, ove occorra, l'eventuale approvazione di altre graduatorie), donde la riserva di motivi aggiunti;

- nonché, accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad essere riammesso alla suddetta procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

preso atto dell'esito positivo della disposta verifica;

che, comunque, il contraddittorio non è, allo stato, integro, avendo il ricorrente provveduto a notificare il gravame a due soli controinteressati, dispone la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami attraverso la notifica del ricorso, oggetto del presente scrutinio, attraverso la inserzione sul sito internet dell'amministrazione resistente di :

- un sunto del ricorso originario e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incombeni la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni quindici dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incombente in questione.

Fissa per il prosiegua la camera di consiglio del 3 giugno 2019.

Spese al definitivo, compreso il compenso al verificatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosiegua la camera di consiglio del 3 giugno 2019.

Spese al definitivo, compreso il compenso al verificatore.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.